

## RISPOSTA INTERROGAZIONE 90

OGGETTO: Interrogazione Gruppo Consiliare "Fonzo Sindaco Insieme per Novara" sulla richiesta di documenti ai residenti provenienti da altri paesi.

Al fine di inquadrare la questione sollevata dall'interrogazione in oggetto, è necessario precisare in da subito che il d.lgs. 25.7.1998, n. 286 e succ. modif., contenente la disciplina dell'immigrazione e della condizione giuridica dello straniero, all'art. 6 comma 2, rubricato "Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno" dispone l'obbligo di esibizione dei documenti inerenti il soggiorno (permesso e/o carta di soggiorno) agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

Il medesimo comma prevede delle deroghe che non riguardano i servizi demografici. Tra l'altro, per i cittadini extracomunitari, a differenza dei cittadini italiani, vi è un proprio e vero obbligo di portare sempre con sé ed esibire ai fini identificativi agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato (art. 6 comma 3 che prevede una sanzione penale).

In relazione invece alla materia anagrafica, l'ufficiale d'anagrafe per poter procedere alle iscrizioni o a modificazioni deve procedere all'identificazione del richiedente attraverso l'esibizione del passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso, quando richiesto, e di un valido documento di soggiorno (permesso di soggiorno) in originale e in corso di validità del cittadino straniero.

L'art. 7, comma 3, del D.P.R. 30.05.1989 n. 223 - Regolamento anagrafico della popolazione residente (come sostituito prima dall'art. 15, comma 2, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e poi dall'art. 14, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334) stabilisce che "Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore."

Il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è sanzionata con la cancellazione anagrafica. Infatti l'art. 11. Cancellazioni anagrafiche, comma 1, lettera c) del regolamento anagrafico (Lettera prima sostituita dall'art. 15, comma 3, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e poi modificata dal comma 28 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94) prevede la cancellazione:

c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.

Dalle norme sopra riportate si può chiaramente dedurre che una volta che sono trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, l'Ufficiale d'anagrafe dovrà inviare un avviso (possibilmente tramite raccomandata A/R) all'indirizzo dell'interessato, con il quale si invita il cittadino a presentarsi, entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, per rinnovare la dichiar-azione di dimora abituale nel comune di residenza, corredata dal permesso rinnovato. I cittadini stranieri non decadono dall'iscrizione nella

fase di rinnovo del permesso di soggiorno, pertanto, al fine di evitare la cancellazione, è sufficiente la ricezione di presentazione della domanda del permesso di soggiorno, nel caso questo sia ancora nella fase del rinnovo. Qualora nonostante quest'ultimo invito lo straniero non si presenti sarà cancellato dal registro anagrafico.

Tornando infine alla domanda contenuta nell'interrogazione "Se corrisponde a verità che ai cittadini di altri paesi residenti a Novara viene richiesto di portare il permesso di soggiorno anche quando non è in scadenza o scaduto", potrebbe capitare a un cittadino extracomunitario residente, che ha rinnovato il permesso di soggiorno (e quindi in corso di validità), ma non abbia adempiuto all'obbligo di rinnovo della dichiarazione della dimora abituale, di ricevere l'invito a renderla esibendo il permesso di soggiorno sulla base della normativa sopra richiamata.

Nel testo dell'interrogazione, l'esponente afferma *"in un caso conosciuto dallo scrivente una persona regolarmente residente a Novara e in possesso di permesso di soggiorno valido è stata cancellata dall'anagrafe comunale senza motivo e senza comunicazione ufficiale"*.

Avendo avuto conoscenza del nominativo della persona cui si fa riferimento, è doveroso precisare:

- non corrisponde al vero che lo stesso è stato cancellato senza motivo e senza comunicazione ufficiale;
- la persona in questione risultava titolare di un permesso di soggiorno scaduto il 12 maggio 2018;
- la stessa non ha mai adempiuto all'obbligo di rinnovo all'ufficiale d'anagrafe della dichiarazione di dimora abituale presentando contestualmente il permesso rinnovato, previsto dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 30.05.1989 n. 223 - Regolamento anagrafico della popolazione residente, come evidenziato;
- in sede di controllo l'ufficiale d'anagrafe invitava, mediante raccomandata A/R spedita all'indirizzo di residenza, come previsto dall'art. 11-cancellazioni anagrafiche, comma 1, lettera c) del regolamento anagrafico, in data 6 aprile 2023 a provvedere nei successivi 30 gg. ammonendola delle conseguenze in caso di mancata ottemperanza;
- la raccomandata non veniva ritirata e la stessa ritornava all'ufficio anagrafe per compiuta giacenza;
- come previsto dalla citata norma, l'ufficiale d'anagrafe provvedeva alla cancellazione d'ufficio in data 23 maggio 2023.

L'Assessore ai Servizi Demografici  
Luca Piantanida